

Prot.: 375022/RU

Roma, 8 ottobre 2021

## **DETERMINAZIONE DIRETTORIALE**

**VISTO** il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

**VISTO** il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 di recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE;

**VISTO** l'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1126, della legge 30 dicembre 2020, n.178, il quale stabilisce, tra l'altro, che i tabacchi da inalazione senza combustione sono sottoposti, per l'anno 2021, ad accisa in misura pari al trenta per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette, rilevato ai sensi dell'articolo 39-*quinquies*, e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia Dogane e Monopoli, in ragione del tempo medio necessario per il consumo di un campione composto dalle cinque marche di sigarette più vendute, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette ed utilizzando, per i prodotti del tabacco senza combustione, il dispositivo specificamente previsto per il consumo, fornito dal produttore;

**VISTA** la determinazione direttoriale del 15 gennaio 2021, n.16588 con la quale, tra l'altro, è stato fissato l'importo dell'accisa gravante sul chilogrammo convenzionale rapportato al PMP-sigarette in euro 154,28, corrispondente ad euro 0,15428 per sigaretta convenzionale;

**VISTA** l'istanza della società Philip Morris Italia S.r.l. con la quale è stata richiesta la registrazione, ai fini della commercializzazione, di alcune marche di tabacchi da inalazione senza combustione, e per la quale risulta conclusa la relativa istruttoria procedimentale;

**CONSIDERATO** che, conseguentemente, in base alle procedure tecniche definite con il provvedimento direttoriale 24 dicembre 2014, è stato stabilito il tempo medio necessario per il consumo di ciascun prodotto di cui si chiede la registrazione;

**IL DIRETTORE GENERALE**

**IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA**

**ARTICOLO 1**

1. Per i prodotti di cui alla tabella allegata, ai sensi dell'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è stabilito il prezzo di vendita al pubblico e l'importo dell'accisa gravante in conformità a quanto richiesto.

**ARTICOLO 2**

1. Per l'effetto di quanto previsto all'art. 1, la tabella dei prezzi e delle imposte gravanti sui tabacchi da inalazione senza combustione è aggiornata e pubblicata sul sito internet dell'Agenzia Dogane e Monopoli.

oooooooooooooooo

La presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell'Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Marcello Minenna

MARCA	Tempo di consumo	Rapporto di equivalenza	Importo equivalente accisa/1 pezzo	Conf.ne da n. pezzi	Aggio per 1000 pezzi	IVA per 1000 pezzi	Accisa per 1000 pezzi	Accisa a pezzo	Accisa a confezione	Prezzo di vendita al pubblico per 1000 pezzi	Prezzo di vendita al pubblico a confezione
FIIT MARINE	299,00	0,85597	0,13206	20	22,50	40,57	39,62	0,03962	0,7924	225,00	4,50
FIIT REGULAR	299,20	0,85655	0,13215	20	22,50	40,57	39,65	0,03965	0,7930	225,00	4,50